

BGer 2D_51/2016 vom 9. Dezember 2016

Bundesgericht, 2016-12-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_51_2016

FR: TF 2D_51/2016 du 9 décembre 2016

IT: TF 2D_51/2016 del 9 dicembre 2016

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

E. 2.1

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF.

E. 2.2

Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).

Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Ai sensi dell' art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.).

E. 3.2

Nel caso concreto la ricorrente invoca l' art. 3 CEDU e l' art. 25 cpv. 3 Cost. , i quali vietano la tortura, rispettivamente pene o trattamenti inumani o degradanti ciò che, conformemente alla prassi (DTF 131 I 366 consid. 2.2. pag. 368 e numerosi riferimenti), le conferisce la necessaria legittimazione.

E. 3.3

Senonché la ricorrente si limita ad addurre che in caso di rientro in patria dopo un'assenza prolungata come la sua, vi è il rischio che sia sottoposta ad arresti arbitrari nonché a torture o trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità poiché potrebbe essere sospettata di appartenere, rispettivamente di avere dei legami con i ribelli delle "Tigri Tamil". La critica non va però oltre ad allegazioni generali, le quali sono tuttavia insufficienti a

dimostrare che vi sia un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti, rispettivamente di tortura (DTF 139 II 65 consid. 6.4 pag. 77; sentenze CEDU in re N.A. contro Regno Unito del 17 luglio 2008, n. 259 04/07, § 123-137 e in re R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, n. 104 66/11, § 37-41). Priva di pertinenza, la stessa va pertanto respinta.

E. 3.4

In quanto poi la ricorrente invoca l' art. 7 Cost. , che garantisce il rispetto della dignità umana (DTF 137 II 305 consid. 3.3. pag. 310 seg.), va osservato che la censura non risponde alle esigenze di motivazione accresciute poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5 pag. 313 seg.; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53 e rispettivi riferimenti), di modo che al riguardo l'impugnativa non va ulteriormente esaminata.

E. 3.5

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

E. 4.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5

L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie che le vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.